

QUARTO ANNO

Università per Adulti e Terza Età "Ivana Torretta"

www.uni-ateneo.it



Uni-A.T.E.Ne.O.[®]
"Ivana Torretta"

Anno Accademico 2010-2011

con il patrocinio del Comune di Nerviano



Comune
di Nerviano

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011

Roberto Perazzoli

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI

SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni

SISTEMA CONTRIBUTIVO: è applicato a coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dal 01/01/1996

SISTEMA MISTO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Si può ottenere prima di avere raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge n. 247 del 2007 ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente.

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009:

- I lavoratori dipendenti potevano accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età;**
- I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) potevano accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA PENSIONE DI ANZIANITA'

Dal 1° luglio 2009 in poi:

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

REQUISITO CONTRIBUTIVO DI ALMENO 35 ANNI

PERIODO	LAVORATORI DIPENDENTI		LAVORATORI AUTONOMI	
	SOMMA ETA' E ANZIANITA'	ETA' ANAGR. MINIMA	SOMMA ETA' E ANZIANITA'	ETA' ANAGR. MINIMA
Dal 01/07/09 al 31/12/10	95	59	96	60
Dal 01/01/11 al 31/12/12	96	60	97	61
Dal 01/01/13	97	61	98	62

SE SI POSSIEDONO 40 ANNI DI CONTRIBUTI, SI PUO' ANDARE IN PENSIONE A PRESCINDERE DALL'ETA'.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

PENSIONE DI ANZIANITA' - QUANDO SI OTTIENE

Per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di anzianità a partire dall'1/1/2011, la Legge 122/2010 ha modificato la decorrenza - la "*finestra*" - secondo il seguente schema:

LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
<u>12 mesi</u> a partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti	<u>18 mesi</u> a partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

Questa nuova norma si applica sia a coloro che maturano il requisito per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi sia a coloro che lo maturano con il sistema delle "quote".

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA DOMANDA

La pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.

In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda di PENSIONE DI ANZIANITA' può essere presentata alla sede INPS competente, direttamente dall'interessato o tramite i Patronati, che per legge offrono assistenza gratuita, oppure può essere inviata per posta.

Il modulo è disponibile presso le sedi INPS e sul sito dell'istituto www.inps.it , nella sezione moduli.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA DOMANDA (segue)

E' necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

- l'autocertificazione, in sostituzione dello stato di famiglia;**
- la dichiarazione di responsabilità attestante la data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;**
- il modello per il diritto alle detrazioni d'imposta;**
- i modelli reddituali per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare;**
- i modelli CUD per gli anni non presenti sull'estratto conto;**
- le attestazioni di pagamento dell'ultimo anno (per lavoratori autonomi e domestici, o versamenti volontari)**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Si ottiene quando si verificano 3 condizioni essenziali:

- **ETA' ANAGRAFICA**
- **CONTRIBUZIONE MINIMA**
- **CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO**

I primi due requisiti variano a seconda che il calcolo sia retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA DECORRENZA

La Legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema della finestre anche per la pensione di vecchiaia.

Successivamente, la Legge 122/2010 (Manovra d'estate 2010) ha introdotto anche per la pensione di vecchiaia la cosiddetta "finestra mobile", che ne prevede la decorrenza trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti, e 18 per i lavoratori autonomi.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

PENSIONE DI VECCHIAIA - QUANDO SI OTTIENE

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011, potranno ottenere la pensione alle seguenti scadenze:

LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
<u>12 mesi</u> a partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti	<u>18 mesi</u> a partire dal mese successivo alla maturazione dei requisiti

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

NUOVE DECORRENZE		
REQUISITI MATURATI ENTRO IL MESE DI:	PENSIONE VECCHIAIA / ANZIANITA'	
	LAV. DIPENDENTI	LAV. AUTONOMI
Gennaio 2011	Febbraio 2012	Agosto 2012
Febbraio	Marzo	Settembre
Marzo	Aprile	Ottobre
Aprile	Maggio	Novembre
Maggio	Giugno	Dicembre
Giugno	Luglio	Gennaio 2013
Luglio	Agosto	Febbraio
Agosto	Settembre	Marzo
Settembre	Ottobre	Aprile
Ottobre	Novembre	Maggio
Novembre	Dicembre	Giugno
Dicembre	Gennaio 2013	Luglio

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA P. NE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

E' il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). E' ancora valido per chi al 31.12.1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

ETA'

Si va in pensione di vecchiaia a:

- 65 anni per gli uomini**
- 60 per le donne (61 anni per le donne del settore pubblico)**
- Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini, e 55 se donne.**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

Le donne possono rinviare il pensionamento sino al compimento del 65° anno di età ottenendo, per ogni anno lavorato, un aumento della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto. L'aumento è attribuibile sino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.

La cosiddetta “Manovra d'estate” – L. 102 / 2009, ha introdotto un'importante novità in merito all'età pensionabile.

Tale legge prevede che con decorrenza 2015, l'età minima per la pensione di vecchiaia sarà aumentata in base all'incremento delle aspettative di vita, così come risulterà dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT. In sede di prima applicazione l'incremento dell'età pensionabile non potrà superare i 3 mesi.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

CONTRIBUTI

Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, volontaria). Bastano invece 15 anni di contributi per coloro che alla data del 31.12.1992:

- avevano già maturato tale anzianità;**
- avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini);**
- erano stati autorizzati a versare i contributi volontari**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA P. NE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

E' il sistema di calcolo legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo (P.I.L.)

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

LA PENSIONE DI VECCHIAIA – SISTEMA CONTRIBUTIVO

REQUISITI

ETA'

A partire dal 2008 l'età pensionabile è stata elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini, e a 60 per le donne.

CONTRIBUTI

Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.

A prescindere dal requisito anagrafico, si può accedere alla pensione di vecchiaia – sistema contributivo – con un'anzianità contributiva di 40 anni.

La pensione è pari alla somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa (attualmente 33% della retribuzione lorda), riproporzionata in base ai seguenti coefficienti:

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

ETA'	FINO AL 12/2009	DAL 01/2010
57	4,720%	4,419%
58	4,860%	4,538%
59	5,006%	4,664%
60	5,163%	4,798%
61	5,334%	4,940%
62	5,514%	5,093%
63	5,706%	5,257%
64	5,911%	5,432%
65	6,136%	5,620%

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI

- **Pensione di vecchiaia**: le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema retributivo e, dal 1° gennaio 2009 anche in quello contributivo, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
- **Pensione di invalidità**: l'assegno di invalidità che decorre dal 1° gennaio 1995, è parzialmente cumulabile con altri redditi:
 - **redditi lavoro dipendente**: trattenuta del 50% della quota eccedente il trattamento minimo;
 - **redditi di lavoro autonomo**: 30% della quota eccedente il trattamento minimo, con il limite del 30% del reddito
 - **Gli assegni di invalidità liquidati con 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con il reddito di lavoro autonomo e dipendente**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI

- **Pensione di invalidità (segue)**: quando il titolare di assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), dal mese successivo a quello di compimento l'età si applica la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia.
- **Pensione di anzianità**: a partire dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

CUMULO PENSIONE – ALTRI REDDITI

- **Pensione reversibilità**: la pensione di reversibilità è proporzionalmente ridotta in funzione del possesso di altri redditi da parte del coniuge superstite. La normativa prevede le seguenti riduzioni:

REDDITO PERSONALE	N. VOLTE PENS. MINIMA	RIDUZIONE PENSIONE
Fino ad € 18.229,77	< 3 volte	Nessuna
Da € 18.229,77 ad € 24.306,36	>3; < 4 volte	25%
Da € 24.306,36 ad € 30.382,95	>4; < 5 volte	40%
Oltre € 30.382,95	> 5 volte	50%

NOVITA' PREVIDENZIALI 2010

IL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, per il tramite dell'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione che deriva dai contributi è di importo inferiore a quello che viene considerato il “minimo vitale”.

In tal caso, l'importo della pensione viene aumentato (*integrato*) fino a raggiungere la cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE

I limiti di reddito

L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO

L'integrazione al minimo spetta:

- alle persone non coniugate, oppure legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri, al lordo dell'IRPEF, per un importo non superiore ad € 12.153,18 annui;

- alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano seguenti redditi annui al lordo dell'IRPEF:

❖ redditi propri per un importo non superiore ad € 12.153,18

❖ redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore ad € 24.306,36

Per ottenere il trattamento minimo non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato)

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO

I limiti di reddito (segue):

- Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994 si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato;
- Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 si tiene conto sia dei redditi del titolare sia dei redditi cumulati con quelli del coniuge, che devono essere inferiori ad € 30.382,95 (5 volte la pensione minima);
- Per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a quattro volte la pensione minima INPS (per il 2010 € 24.306,36)

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO

Redditi da non considerare:

- **Redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni invalidi civili);**
- **I trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;**
- **Il reddito della casa di proprietà in cui si abita;**
- **Gli arretrati assoggetti a tassazione separata;**
- **L'importo della pensione da integrare al minimo**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO

Particolarità:

La legge 335 del 1995 (riforma pensionistica Dini) esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Chi ha cominciato a lavorare per la prima volta dal 1° gennaio 1996 non può più avere la pensione al minimo.

La rendita pensionistica è infatti rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IL TRATTAMENTO MINIMO

Titolari di più pensioni:

- **Gestioni diverse:** l'integrazione va applicata sulla pensione con il trattamento minimo più elevato; a parità di importo, sulla pensione che si percepisce da più tempo.
- **Stessa gestione:** in caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento viene applicata alla pensione diretta.

NOVITA' PREVIDENZIALI 2010

IL TRATTAMENTO MINIMO

Pagamento della somma aggiuntiva (la 14.ma)

La legge 127/2007 prevede un sostegno ai titolari di pensione di importo modesto. I pensionati in possesso di determinati requisiti riceveranno, una volta all'anno, la cosiddetta "quattordicesima".

Requisiti:

- Et  pari o superiore ad anni 64**
- Reddito personale non superiore ad € 9.114,89 annui. Non sono da considerare gli assegni familiari, l'indennit  di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, il TFR e gli arretrati soggetti a tassazione separata.**

NOVITA' PREVIDENZIALI 2010

IL TRATTAMENTO MINIMO

Pagamento della somma aggiuntiva (la 14.ma) - Importi

Se pensionato da lavoro dipendente:

- fino a 15 anni di anzianità contributiva: € 336,00
- da 15 a 25 anni di anzianità contributiva: € 420,00
- oltre 25 anni di anzianità contributiva: € 504,00

Se pensionato da lavoro autonomo:

- fino a 18 anni di anzianità contributiva: € 336,00
- da 18 a 28 anni di anzianità contributiva: € 420,00
- oltre 28 anni di anzianità contributiva: € 504,00

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

GLI AUMENTI PER L'ANNO 2011

L'aumento delle pensioni per l'anno 2011 (la cosiddetta "*perequazione*") è stato stabilito nella misura dell' 1,4%

Tale percentuale non si applica però sull'ammontare complessivo della pensione percepita l'anno precedente, bensì con delle riduzioni graduali a scaglioni:

IMPORTO PENSIONE	AUMENTO IN %
Fino ad € 1.382,91 / mese	1,40%
Oltre € 1.382,91 e fino ad € 2.304,85 / mese	1,26%
Oltre € 2.304,85 / mese	1,05%

NOVITA' PREVIDENZIALI 2011

IMPORTI PENSIONI ANNO 2011

- **Pensione minima**: da gennaio 2011 i trattamenti minimi passano da € 460,97 ad € 467,43 mensili (€ 6.076,59 / anno)
- **Pensione minima compresa maggiorazione**: € 603,87 / mese. Requisiti:
 - almeno 70 anni di età (per gli invalidi il limite è 60 anni), che può essere ridotto a 65 anni, in ragione di un anno ogni 5 anni di contributi versati
 - redditi personali non superiori ad € 7.850,31 (se coniugato il limite è pari ad € 13.275,21)
- **Pensione sociale**: da € 339,15 (anno 2010) a € 343,90